



**COMUNE DI SANTA LUCE  
( PROVINCIA DI PISA)**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE  
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI  
PROPRIETA' DEL COMUNE**

**(Approvato con delibera C. C. n. 11 del 4 aprile 2007)**

## **INDICE**

### **TITOLO I – NORME GENERALI**

- ART. 1 Oggetto
- ART. 2 La gestione degli Impianti Sportivi
- ART. 3 Criteri generali per l'affidamento in concessione degli Impianti Sportivi

### **TITOLO II – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE**

- ART. 4 Modalità di affidamento
- ART. 5 Requisiti di partecipazione alle procedure di selezione
- ART. 6 Criteri di valutazione delle offerte
- ART. 7 Oneri e responsabilità delle parti
- ART. 8 Accesso agli Impianti
- ART. 9 Personale
- ART. 10 Polizze assicurative
- ART. 11 Durata della Concessione
- ART. 12 Convenzione

### **TITOLO III – CONTROLLO E RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE**

- ART. 13 Modalità di controllo da parte del Comune
- ART. 14 Risoluzione del rapporto della Concessione

### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

- ART. 15 Norme transitorie
- ART. 16 Entrata in vigore e abrogazione di norme

## **TITOLO 1 – NORME GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. L'Amministrazione Comunale tende a favorire lo sviluppo dello Sport dilettantistico, l'associazionismo sportivo e ricreativo al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero
2. Il presente Regolamento individua, in attuazione della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289 – art. 90 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, che disciplina l'affidamento in gestione degli impianti sportivi a Società, Associazioni Sportive dilettantistiche ed Enti di promozione sportiva e federazioni Sportive provinciali e della legge Regionale del 3 Gennaio 2005, n. 6 “ Disciplina delle modalità di affidamento degli impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Toscana”, le modalità e i criteri generali per l'affidamento in concessione, ad altri soggetti, degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Santa Luce, non direttamente gestiti.

### **Art. 2 - La gestione degli Impianti Sportivi**

1. Gli Impianti Sportivi comunali possono essere gestiti direttamente dal Comune di Santa Luce, oppure affidati in concessione, tramite avviso pubblico e convenzione, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, singole o associate (art. 2 - L.R. 3.01.2005 – n. 6 ).
2. Qualora la gara per l'affidamento in concessione ai soggetti di cui al comma 1, del presente articolo, andassero deserte si può prevedere l'affidamento a trattativa privata ad altro soggetto richiedente, anche a condizioni diverse rispetto a quelle presenti nel bando pubblico, ma comunque congrue con la funzione di promozione della cultura sportiva che l'impiantistica può svolgere e con l'esigenza di tutela del patrimonio e dell'interesse pubblico.

### **Art. 3 - Criteri generali per l'affidamento in concessione degli Impianti Sportivi**

1. L'affidamento in concessione degli Impianti Sportivi deve tenere di conto dei seguenti criteri (L.R. 3.01.2005, n. 6 - art.3):
  - a. Garanzia di apertura dell'Impianto Sportivo a tutti i cittadini;
  - b. Garanzia di imparzialità nel permettere l'utilizzo ai soggetti di cui all'art. 2 che ne facciano richiesta;
  - c. Utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati e condizioni di trasparenza e pari opportunità;
  - d. Scelta del Concessionario che tenga conto dell'esperienza nel settore, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticata nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore di giovani, dei diversamente abili e degli anziani;

- e. valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire.

## **TITOLO II – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE**

### **Art. 4 - Modalità di affidamento**

1. L'utilizzo del bando pubblico è la modalità ordinaria della procedura di selezione idonea a garantire imparzialità e trasparenza.
2. Il Bando Pubblico deve indicare:
  - a) Il soggetto appaltante;
  - b) La procedura di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - c) L'oggetto;
  - d) I soggetti ammessi a gara;
  - e) I requisiti di cui i concorrenti devono essere in possesso;
  - f) Le modalità di svolgimento della gara, l'aggiudicazione e la valutazione delle offerte;
  - g) L'importo a base d'asta a cui fare riferimento per la definizione dell'offerta economica;
  - h) La durata della gestione;
  - i) Le modalità di partecipazione e termini;
  - j) L'eventuale contributo economico che il Comune intende concedere a sostegno della gestione, quantificato con atto specifico della Giunta comunale.
3. Con la partecipazione al bando il soggetto interessato dovrà impegnarsi a sottoscrivere una convenzione con l'Ente concedente, contenente il dettaglio delle clausole che disciplinano l'uso dell'impianto pubblico.

### **Art. 5 - Requisiti di partecipazione alle procedure di selezione**

Possono partecipare alla selezione i soggetti indicati nell'Art. 2 del presente Regolamento che siano altresì in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Esperienza di almeno n. 3 anni nel settore della promozione e della diffusione della pratica sportiva;
- b. Affidabilità economica, dimostrata attraverso la produzione di una certificazione che documenti la regolarità dei pagamenti nei confronti degli Enti proprietari di impianti sportivi in cui i concorrenti hanno svolto la propria attività nel precedente triennio;
- c. Qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, documentata dai titoli posseduti previsti per legge e dai curriculum professionali;
- d. Situazione di regolarità nel pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dell'eventuale personale dipendente;

### **Art. 6 - Criteri di valutazione delle offerte**

1. La valutazione delle offerte avverrà a cura di apposita Commissione tecnica, nominata con atto del Dirigente, che valuterà le offerte secondo criteri quali-quantitativi fissati dal bando.

2. L'offerta economica consiste nell'importo del canone annuo offerto dal concorrente rispetto a quello definito a base di gara dall'Amministrazione.
3. L'offerta tecnico-quantitativa è costituita da tutti gli elementi che consentano la valutazione oggettiva dei profili tecnici, educativi, sociali e gestionali delle attività che si intendono svolgere nell'Impianto sportivo.
4. Il punteggio da attribuire all'offerta economica e all'offerta tecnica dovrà comunque prevedere la prevalenza della valutazione economica su quella tecnica.

### **Art. 7 - Oneri e responsabilità delle parti**

1. Il Concessionario si fa carico degli oneri diretti e indiretti per la gestione ed il funzionamento dell'Impianto, e in particolare:
  - a. le spese delle utenze relative a gas, elettricità, acqua, telefono;
  - b. la pulizia dei locali;
  - c. la custodia e la manutenzione ordinaria degli spazi interni ed esterni all'Impianto;
  - d. la manutenzione delle strutture e degli impianti, nonché il ripristino degli stessi a seguito di danneggiamenti da parte degli utenti;
  - e. si assume la responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva o dalla gestione dell'impianto, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento danni a terzi;
  - f. è direttamente responsabile dei danni prodotti ai beni di proprietà del Comune;
  - g. è, inoltre, tenuto al rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro dal D.Lgs. 626/94 e dal Decreto del Ministero degli Interni 18.03.1996;
  - h. è tenuto a sottoscrivere polizza assicurativa a copertura di eventuali danni o sinistri che possano verificarsi nell'area di gestione;
  - i. è tenuto a mettere a disposizione gratuitamente dell'Ente concedente l'impianto convenzionato, per le esigenze istituzionali e per le manifestazioni proprie dell'Ente, previo preavviso da parte del Comune, compatibilmente con il calendario di attività svolte dal Concessionario;
2. Il Comune si fa carico degli oneri degli interventi di manutenzione straordinaria che non derivino da danneggiamenti degli utenti dell'attività del Concessionario:
  - a. Il Comune assume l'impegno di comunicare al Concessionario i propri programmi di manutenzione straordinaria della struttura, l'inizio degli stessi con preavviso di 30 giorni. Nessun indennizzo può essere previsto a carico dell'Ente per la conseguente riduzione o interruzione dell'attività del Concessionario.
  - b. nel caso di danni gravi verificatisi alla struttura e agli impianti durante l'attività del Concessionario, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può revocare l'affidamento e chiedere il rimborso delle spese per gli interventi di riparazione.

### **Art. 8 - Accesso agli Impianti**

1. L'accesso all'Impianto deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, collettivamente o singolarmente, compatibilmente con l'orario di funzionamento del servizio, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, favorendo condizioni di pari opportunità con particolare riferimento ai soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.

### **Art. 9 - Personale adibito all’Impianto**

1. Il Concessionario deve attestare per l’eventuale personale dipendente, impiegato nell’Impianto, il rispetto delle norme del diritto del lavoro e il pagamento delle assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalla vigente normativa. Il Comune è comunque sollevato da qualsiasi responsabilità in merito.
2. Il Concessionario deve predisporre, a propria cura, e consegnare all’Amministrazione un piano di sicurezza e nominare per il periodo di utilizzazione il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

### **Art. 10 - Polizze assicurative**

1. Il Concessionario è tenuto alla stipula di polizze assicurative R.C. infortuni per il proprio personale e per gli utenti del servizio, per danni a cose, persone o beni mobili.

### **Art. 11 - Durata della Concessione**

1. La durata dell’affidamento in concessione è di norma triennale, è fatta salva, tuttavia, la possibilità di indicare nel bando una durata maggiore fino ad un massimo di 5 anni.

### **Art. 12 - Convenzione**

1. Il Comune stipula con il soggetto risultato Concessionario una convenzione concernente la definizione dei rapporti nella gestione dell’impianto sportivo.

## **TITOLO III – CONTROLLO E RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE**

### **Art. 13 - Modalità di controllo da parte del Comune**

1. Il Comune si riserva in qualsiasi momento il diritto di esercitare il controllo sull’attività e sulla conduzione dell’Impianto da parte del Concessionario.
2. Il Comune attiva, tramite i propri uffici, forme di controllo sulla gestione dell’impianto finalizzate alla verifica di:
  - a. rispetto delle clausole convenzionali;
  - b. pluralismo dell’utenza;
  - c. partecipazione degli utenti svantaggiati;
  - d. fruibilità degli orari di utilizzo della struttura da parte di tutti o comunque del maggior numero di cittadini e società.

## **Art. 14 – Risoluzione del rapporto della Concessione**

1. E' facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto dandone preavviso di almeno tre mesi al Comune e motivandone le ragioni.
2. L'affidamento in concessione dell'Impianto Sportivo può essere revocato da parte del Comune prima della scadenza prevista, oltre che nel caso stabilito all'art. 7, c. 2 lett b, al verificarsi di una delle seguenti condizioni e senza alcun compenso a titolo di indennizzo da parte dell'Ente:
  - a. Grave e persistente inadempimento degli obblighi contrattuali;
  - b. Realizzazione di interventi sugli impianti e sulla struttura senza il rispetto della normativa vigente e senza disporre delle autorizzazioni del Comune;
  - c. Mancata osservanza degli obblighi assunti con la Convenzione;
  - d. Indisponibilità a concedere l'impianto al Comune per le iniziative messe in atto e/o patrocinate dallo stesso, senza adeguata motivazione;
  - e. Aver procurato danni alla struttura, all'allestimento, all'impiantistica, agli attrezzi, agli infissi, etc.;
  - f. Non fruibilità prolungata dell'Impianto;
  - g. Rilevanti motivi di interesse pubblico che comportino la risoluzione parziale o totale del rapporto.
  - h. Mancato pagamento dei canoni o delle quote dovute, trascorsi 60gg. dal ricevimento dell'intimazione alla regolarizzazione effettuata a mezzo di raccomandata A.R.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 15 - Norme transitorie**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle concessioni degli impianti sportivi deliberate successivamente alla data di esecutività della deliberazione di approvazione, salvo quanto previsto dall'art. 16.
2. Rimangono in vigore e non sono soggette a variazione o ad adeguamento, fino alla loro scadenza naturale, le concessioni in atto.

### **Art. 16 - Entrata in vigore e abrogazione di norme**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la data di esecutività della Deliberazione di approvazione.
2. Ogni altra disposizione, incompatibile con quanto previsto nel presente Regolamento si intende abrogata.